



COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/11/2018

INDICE SOMMARIO

	pag.
Titolo I	
Disposizioni generali trattenimenti musicali	
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Piccoli trattenimenti musicali senza ballo	3
Art. 3 – Piccoli trattenimenti musicali senza ballo all'esterno dei pubblici esercizi	5
Art. 4 – Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo	6
Art. 5 – Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le 24 ore	6
Art. 6 – Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo per eventi con numero di partecipanti superiore a 200 persone	7
Titolo II	
Disposizioni in materia di inquinamento acustico	
Art. 7 – Normativa di riferimento in materia acustica	9
Art. 8 – Campo di applicazione	9
Art. 9 – Classificazione delle attività al fine dell'inquinamento acustico	9
Art. 10 – Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico	10
Titolo III	
Disposizioni generali	
Art. 11 – Orario dell'attività musicale negli esercizi di somministrazione	12
Art. 12 – Orario attività musicali in manifestazioni temporanee	13
Art. 13 – Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della viabilità	13
Art. 14 – Inosservanza disposizioni	13
Art. 15 – Sanzioni	14
Art. 16 – Norme finali	14

Titolo I

Disposizioni generali trattenimenti musicali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di trattenimenti e spettacoli effettuabili presso pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS ed in altri luoghi di intrattenimento;
2. Il presente regolamento opera una distinzione tra piccoli trattenimenti musicali aventi carattere complementare, estemporaneo, marginale, occasionale, non configuranti attività di pubblico spettacolo, e i trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS;
3. L'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS integra anche la possibilità di installare all'interno del pubblico esercizio apparecchi televisivi, di diffusione sonora e di immagini, di juke box o karaoke, considerando tutto ciò come attività accessoria avente mera funzione di allietare la clientela. Resta inteso che le nuove attività di pubblici esercizi, quali ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense ed attività ricettive, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, quando utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale dell'impatto acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico competente in acustica;
4. Si intende che, ai sensi del presente Regolamento, è sempre vietato l'utilizzo e la diffusione di musica da discoteca e i cosiddetti suoni "bassi" per i quali non vale la classificazione di suoni a bassa rumorosità. Tale tipo di musica resta appannaggio esclusivo di discoteche poste fuori dai centri abitati e dotate di idoneo impianto di insonorizzazione.

Articolo 2 – Piccoli trattenimenti musicali interni al pubblico esercizio

1. Al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato, i piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, quali diffusione di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, altro piccolo e comunque scarsamente significativo intrattenimento musicale e spettacolare in genere, non rientrante nella casistica del pubblico spettacolo, e che non abbiano caratteristica di imprenditorialità espletati all'interno del pubblico esercizio, possono essere effettuati su tutto il territorio comunale per non più di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare e per massimo due volte alla settimana, nel rigoroso rispetto dell'orario di cui all'art. 11 del presente regolamento.

2. Lo svolgimento di piccoli spettacoli od intrattenimenti senza ballo, che si tengono all'interno di pubblici esercizi, non deve mai configurare una distinta attività svolta in forma imprenditoriale e deve essere effettuata entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. l'attività di spettacolo e intrattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare una diversa collocazione delle attrezzature di sosta quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
 - i. l'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente;
 - ii. è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo della consumazione rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
 - iii. l'attività di spettacolo e intrattenimento, deve in ogni caso, mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, più in generale di pubblico esercizio, a tal fine è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione e più in generale di pubblico esercizio, effettuata al di fuori del locale.
3. I trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'interno dei pubblici esercizi devono osservare gli orari stabiliti all'art. 11 del presente regolamento, e devono rispettare in maniera rigorosa i limiti acustici previsti dalla legge;
4. Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali all'interno del pubblico esercizio (DJ set, musica di diffusione da impianti hi-fi, piano bar, karaoke) di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumano le caratteristiche dell'imprenditorialità di cui al comma 1 del presente articolo, risultano attività libere e non è richiesta alcuna autorizzazione o SCIA, salvo inoltre di essere in possesso della documentazione relativa alla valutazione dell'impatto acustico, di aver assolto agli obblighi SIAE e la presentazione al Comune (SUAP) di una semplice comunicazione relativa all'evento da presentare entro 3 (tre) giorni dalla data prevista per l'attività.
5. Il gestore deve presentare al Comune la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A), redatta secondo le vigenti disposizioni in materia. L'obbligo della presentazione della certificazione di impatto acustico si rende necessaria per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPR 277/2001, quando si utilizzano impianti di diffusioni sonora, ovvero si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione musicale o utilizzo di strumenti musicali.
6. La documentazione di impatto acustico è presentata una sola volta e la sua eventuale revisione è connessa a modifiche sostanziali delle condizioni degli impianti oggetto di valutazione del locale, o modifiche sostanziali del locale stesso.

7. All'interno del pubblico esercizio è comunque consentita la diffusione di mero sottofondo musicale – musica d'ambiente o di semplice compagnia – connessa allo svolgimento dell'attività, ovvero è consentito l'utilizzo di televisore e apparecchiature similari, nel limite dell'orario di apertura del pubblico esercizio, fatto salvo l'obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete ed al riposo delle persone.

Articolo 3 – Piccoli trattenimenti musicali all'esterno dei pubblici esercizi

1. Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali o piccoli trattenimenti all'esterno del pubblico esercizio, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. (DJ set, musica di diffusione da impianti hi-fi, piano bar) che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumano le caratteristiche dell'imprenditoria sono soggette a SCIA da presentare attraverso il portale dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento.
2. Le SCIA dovranno essere redatte secondo la normativa vigente e corredate dalla seguente documentazione:
 - relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate;
 - documentazione previsionale dell'impatto acustico redatto da un tecnico competente in materia acustica.
 - dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;

Articolo 4 – Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo

1. L'esercizio di spettacoli o trattenimenti configura una distinta attività svolta in forma imprenditoriale, rispetto a quella di pubblico esercizio, quando:
 - a) vi è un'organizzazione, ossia utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, l'ascolto o la partecipazione da parte del pubblico, la presenza di divanetti od altre strutture per lo stazionamento del pubblico conformati in modo da creare un'apposita area; la presenza di impianti di amplificazione, trasmissione, proiezione, postazione per conduttori od animatori), utilizzo di apposito personale, presenza di artisti;
 - b) vi è una ricorrenza periodica (cadenza settimanale);
 - c) vi è la richiesta del pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili od occulte quale: biglietto di ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione od abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni;
 - d) richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media, biglietto di invito, pubblicizzazione sui social-network.

Al fine dell'esercizio del pubblico trattenimento di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS, gli aspetti sopra menzionati di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere presenti tutti contemporaneamente per configurare un'attività di pubblico spettacolo.

Articolo 5 – Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le 24 ore

1. L'esercizio di un'attività di trattenimento e pubblico spettacolo per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 ore del giorno d'inizio, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 07 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., da presentare attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento;
2. Alla SCIA di cui al comma 1 devono essere allegati i seguenti documenti:
 - relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno eventualmente utilizzate, la capienza del locale;
 - documentazione previsionale dell'impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica.
 - dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;
 - certificato di prevenzione incendi, se richiesto per legge.

Articolo 6 – Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo per eventi con numero di partecipanti superiore a 200 persone

1. Nel caso di eventi con numero di partecipanti superiore a 200 persone, è necessario presentare istanza per il relativo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del TULPS, attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

b) se trattasi di un locale:

1. planimetria del locale, con evidenziata l'area che si utilizzerà, la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature, sottoscritta dal richiedente;
2. relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);
3. certificato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS (se richiesto per legge);
4. documentazione previsionale dell'impatto acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico competente in acustica;
5. domanda di eventuale nulla osta acustico
6. dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;
7. certificato di prevenzione incendi (se richiesto per legge).

c) se trattasi di ambiente aperto o delimitato ma aperto al pubblico o strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore:

1. relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate;

a) certificato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS (se richiesto per legge);

b) documentazione previsionale dell'impatto acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico competente in acustica;

c) domanda di eventuale nulla osta acustico

d) dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;

e) certificato di prevenzione incendi (se richiesto per legge);

f) certificato di idoneità statica delle strutture eventualmente utilizzate (palchi, pedane, ecc.)

2. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 del TULPS, è titolo di polizia a tutti gli effetti, e di conseguenza dovrà essere rilasciata dal locale Comando di Polizia Locale a nome di una persona fisica, ed all'interno della stessa dovranno essere riportate le eventuali prescrizioni che il funzionario competente riterrà opportuno imporre quali ad esempio:

a. il rispetto degli orari;

b. il contenimento della rumorosità;

c. il divieto di effettuare spettacoli od intrattenimenti che possono turbare la moralità pubblica e il buon costume;

d. il divieto di modifica dei locali e delle attrezzature senza la preventiva autorizzazione;

e. il rispetto del limite di capienza massima consentito (che viene riportato nel certificato di cui all'art. 80 TULPS).

Titolo II

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Articolo 7 – Normativa di riferimento in materia acustica

Si richiama qui di seguito, la seguente normativa:

- la legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici, delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D. Lgs. n. 194 del 19/08/2005, con il quale si è recepita la Direttiva 2002/49/CE;
- Deliberazione n. 1537 del 24 aprile 2003 Giunta Regionale della Campania.

Articolo 8 – Campo di applicazione

1. Il presente Titolo si applica a tutte le strutture fisse, in particolare i pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi assimilabili, quali strutture destinate allo sport, al

tempo libero e spettacolo quali ad esempio discoteche, sale da ballo, piani bar, birrerie, teatri, agriturismi, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, sale giochi dedicate e bingo, palestre;

2. Il presente Titolo si applica alle attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero alle manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di partito ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore.

Articolo 9 – Classificazione delle attività al fine dell'inquinamento acustico

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono definite come segue:

a) attività a bassa rumorosità quali:

- quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 ed indicate nell'allegato B del decreto stesso;
- attività senza impianti elettroamplificati o con riproduzione musicale di sottofondo modesta fino alle ore 24.00, la cui rumorosità non sia avvertibile nelle vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;

b) attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente articolo.

La riclassificazione dell'attività dal tipo a) al tipo b) di cui al precedente comma è soggetta alle prescrizioni di cui al successivo articolo:

- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"; tale regolamento disciplina anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv, eccetera ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l'art. 4 del decreto, recante "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricettive, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazione ed eventi con diffusioni di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (legge 447/1995) qualora non siano presenti o, se presenti, non utilizzati, impianti di diffusione sonora che non superano i limiti stabiliti dai documenti di classificazione del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.

3. Sono esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale dell'impatto acustico (D.P.I.A.) le attività di cui al punto a) attività a bassa rumorosità.

Articolo 10 – Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico

1. Le attività indicate all'art. 9 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) le nuove attività di pubblici esercizi, quali ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense ed attività ricettive, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, quando utilizzano impianti

di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazione ed eventi con diffusioni di musica o utilizzo di strumenti musicali, sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale dell'impatto acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico competente in acustica. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere il certificato di valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti, ecc.), nonché circoli e palestre già in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

- b) non sarà ammessa l'apertura di nuove attività di pubblico esercizio o trasferimento di sede di pubblici esercizi, funzionanti in periodo notturno (oltre le ore 22.00) che confinano direttamente, in qualsiasi punto del locale, con unità ad uso abitativo, se non ad uso esclusivo del titolare. Altresì, potrà essere ammessa l'apertura di nuove attività di pubblico esercizio confinanti con locali di civile abitazione solo se i locali sono dotati di idonea insonorizzazione tale da ottenere un isolamento acustico normalizzato di solaio e di parete con indice di valutazione di almeno 55dB (come definito dalla UNI EN ISO 717-1);
 - c) nel caso di accertamento di disturbo riconducibile a sorgenti amplificate, da parte di organi di vigilanza, il responsabile dell'Ufficio Ambiente prescrive con ordinanza motivata le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere, nonché l'inibizione dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa;
 - d) ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) o altro elemento che possa produrre inquinamento acustico (es. frigorifero, condizionatori, ecc.), non potranno essere ancorati rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
 - e) l'adozione di un sistema di limitazione sonora tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di inamovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico.
2. In caso di accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici, il responsabile dell'Ufficio Ambiente prescrive con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere, nonché l'inibizione dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.C..
3. E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, quando lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

Titolo III

Disposizioni generali

Articolo 11 – Orario dell'attività musicale negli esercizi di somministrazione

1. Al fine del presente regolamento, e come definito dall'art. 2 lettera e) e lettera f) della legge 26/10/1995 n.

447 si intende:

lettera e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

lettera f) valori limiti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

2. L'attività musicale presso i pubblici esercizi, dovrà seguire il seguente orario:

- per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, il limite d'orario non può eccedere le ore 23.00 se detti esercizi non hanno nessun dispositivo di abbattimenti dei rumori;

- per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, il limite d'orario non può eccedere le ore 24.00 nel periodo invernale e le ore 00.30 per il periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre, se detti esercizi dispongano di efficaci sistemi di abbattimento dei rumori per l'intrattenimento fatto all'interno e non siano inseriti in un contesto condominiale;

- per i pubblici esercizio insediati in zone residenziali e in tutte le altre zone, il limite d'orario per l'attività musicale non può eccedere le ore 24.00 nel periodo invernale e, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le ore 00.30 dalla domenica al giovedì e le ore 01.00 il venerdì e il sabato;

- per i pubblici esercizi situati in tutte le altre zone l'attività musicale dovrà cessare entro le ore 24.00 nel periodo invernale e le ore 00.30 per il periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre;

3. Il Sindaco, su richiesta motivata, può concedere deroghe ai limiti di cessazione dell'attività musicale.

La deroga concessa dovrà essere inserita nell'atto autorizzativo rilasciato dal competente ufficio.

4. In caso di concomitanza con manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico autorizzate dal Comune ed organizzate da parte della Pro-Loce, dalle Parrocchie o da Associazioni operanti sul territorio comunale, è possibile protrarre l'orario dell'attività musicale dei pubblici esercizi localizzati nel luogo o nella frazione oggetto della manifestazione temporanea, fino all'ora concessa per l'esercizio dell'attività musicale agli organizzatori della manifestazione temporanea.

5. Per l'ultimo giorno dell'anno, non si applicano le disposizioni del presente regolamento relativamente agli orari di cessazione dell'attività musicale. Gli orari per la regolamentazione dell'attività musicale presso i pubblici esercizio possono essere modificati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 12 – Orario attività musicali in manifestazioni temporanee

1. Nel caso di attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in caso di manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di

partito e di sindacati, di beneficenza, i luna-park, le manifestazione sportive, ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore, l'attività musicale dovrà cessare entro le ore 24.00 nel periodo invernale e le ore 00.30 per il periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre.

2. Il Sindaco, su richiesta motivata, può concedere deroghe ai limiti di cessazione dell'attività musicale.
3. La deroga concessa dovrà essere inserita nell'atto autorizzativo rilasciato dal competente ufficio.
4. Per l'esercizio di attività musicale temporanea in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, può essere concessa la deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997 e s.m.i. e nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica vigente su territorio comunale, la durata massima per ciascuna manifestazione è di 4 giorni nei centri abitati.

Articolo 13 – Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della viabilità

1. Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, ed informano tempestivamente le Forze di Polizia, ove lo ritengano necessario. Altresì si obbliga alla pulizia degli spazi adiacenti il locale in modo da preservare l'arredo e il decoro urbano.

Articolo 14 – Inosservanza disposizioni

1. In caso di lamentele da parte di cittadini, per la troppa rumorosità, saranno immediatamente interessati gli organi competenti per la rilevazione del grado di rumorosità e l'Amministrazione Comunale potrà rivedere in senso restrittivo il presente Regolamento. Si invitano pertanto gli esercenti a mettere in atto ogni misura affinché non vi sia disturbo della quiete pubblica.
2. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447 del 26/10/1995 il Sindaco, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
3. Altresì il Sindaco, ai sensi dell'art. 54, 3 comma del D. Lgs. 267/2000, può ordinare la modifica degli orari anche nei riguardi di un solo esercizio pubblico, o addirittura disporre la chiusura ai sensi dell'art. 54, 3 comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), in caso di emergenza per situazione di inquinamento acustico o di accertato e documentato disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Un'attività di spettacolo o trattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art. 80 TULPS) è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell'immobile e delle attrezzature ai sensi dell'art. 321 del Codice di Procedura Penale;

2. L'uso di locali privi del Certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto, comporta l'emanazione di ordinanza per cessazione attività;
3. In caso di attività musicale in assenza della relativa autorizzazione/SCIA ove prevista, l'autorità competente, contestualmente all'ingiunzione di pagamento per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, dispone la cessazione immediata dell'attività svolta illecitamente;
4. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni per inquinamento acustico o per non osservanza dei provvedimenti adottati, si richiama l'art. 10 "Sanzioni amministrative" della legge 26 ottobre 1995 n. 447;
5. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente in materia di disturbo della quiete pubblica, inquinamento acustico e attività abusiva di pubblico spettacolo, il trasgressore è tenuto al pagamento della somma di €. 500,00 quale sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. In caso di 2 (due) violazioni consecutive accertate nel corso di un anno, è disposta la chiusura del locale da 2 a 5 giorni con l'emissione di apposita ordinanza motivata.
6. In caso di recidiva le autorizzazioni amministrative possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del TULPS;
7. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

Articolo 16 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.